

Le nuove verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. dopo [Corte Costituzionale 96/2024](#)

Articolo di **Luigi VIOLA**

Sommario: 1. Introduzione 2. Contenuto dell'art. 171 bis c.p.c. 3. Quadro giurisprudenziale 4. Questione di costituzionalità 5. Soluzione della compatibilità costituzionale 6. Conclusioni giurimetriche.

1. Introduzione

La riforma del processo civile ha innovato il rito ordinario di cognizione, per il tramite del [d.lvo 149/2022](#) come modificato ([in punto di entrata in vigore](#)) dalla [legge di Bilancio 2023](#).

In particolare, è stato introdotto l'art. 171-bis c.p.c. rubricato Verifiche preliminari.

Art. 171-bis c.p.c. (Verifiche preliminari) [testo successivo alla riforma Cartabia]

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

2. Contenuto dell'art. 171 bis c.p.c.

L'articolo *de quo* è dedicato ad alcune rilevanti verifiche preliminari che il giudice è chiamato a compiere (entro quindici giorni dalla scadenza del termine ex art. 166 c.p.c.).

Sono indicate al giudice **tre opzioni alternative** tra loro:

- il giudice pronuncia decreto relativamente a questioni di contraddittorio (comma 1) con eventuale fissazione di una nuova udienza (comma 2);
- il giudice pronuncia decreto per confermare (comma 3) la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione, con la conseguenza che i termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c. decorreranno da questa;
- il giudice pronuncia decreto per differire (comma 3) la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione, con la conseguenza che i termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c. decorreranno dalla data della nuova udienza; in caso di differimento tardivo, le parti potranno fruire dei termini ex art. 171-ter c.p.c., calcolati a ritroso dalla data di udienza per come differita.

3. Quadro giurisprudenziale

Su questa novella, si sono **già pronunciati diversi Tribunali**:

- omesso decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c.: non decorrono i termini per le memorie integrative ([Tribunale di Treviso, provvedimento del 25.1.2024](#));
- riforma Cartabia, l'elenco delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. non è tassativo ([Tribunale di Roma, provvedimento del 22.6.2023](#));
- decreto ex art. 171 bis c.p.c. d.c. (dopo Cartabia): fissazione di un'udienza per decidere se convertire il rito in favore del semplificato ([Tribunale di Bologna, decreto del 23.6.2023](#));
- differimento prima udienza ex art. 171 bis c.p.c. dopo Cartabia ([Tribunale di Bologna, provvedimento del 6.7.2023](#));
- riforma Cartabia: citazione, mancato perfezionamento della notifica confronti anche di un solo convenuto, differimento della prima udienza, conseguenze sulle verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c. ([Tribunale di Verona, decreto del 26.2.2024](#));
- riforma Cartabia, art. 171-bis c.p.c., udienza anticipata al fine di una definizione amichevole e più rapida della controversia ([Tribunale di Bologna, sentenza del 2.12.2023](#)).

Sono sorte **questioni interpretative di non facile soluzione**, tra cui [l'individuazione delle conseguenze derivanti dall'omesso o ritardato decreto ex art. 171 bis c.p.](#), con una [prmissima giurisprudenza](#) orientata nel senso del mancato decorso dei termini per le memorie integrative.

4. Questione di costituzionalità

E' stata anche, per ciò che qui rileva, **sollevata una questione di legittimità costituzionale dal [Tribunale di Verona](#)**, secondo cui sarebbe stata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura civile per contrasto con gli articoli 76, 77, 3, e 24 Cost.

La **Corte Costituzionale** con [sentenza n. 96 del 3.6.2024](#) ha, però, confermato la legittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c., per mezzo di un'interpretazione adeguatrice: l'art. 171 bis c.p.c. non viola il principio del contraddittorio in quanto non nega che il giudice possa fissare un'udienza *ad hoc*, in base ad una lettura basata sui principi direttivi del giudice ex artt. 127-175 c.p.c.

5. Soluzione della compatibilità costituzionale

Pertanto, come indicato dalla [Consulta](#), leggendo l'art. 171 bis c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127-175 c.p.c., ne segue che:

A) **se il giudice ritiene necessario che le parti interloquiscano** in ordine all'oggetto del decreto che è chiamato ad adottare prima dell'udienza di comparizione, allora ha la possibilità di fissare un'udienza *ad hoc*, nell'ambito di quelli che sono i propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo, i quali consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste dalla legge;

B) **se il giudice adotta senz'altro il decreto** quando le questioni che risolve si presentano "liquide", apparendogli scontate e indubbe, allora può accadere che le parti, alle quali il decreto è comunicato, le ritengano invece controvertibili e meritevoli di interlocuzione nel contraddittorio tra loro (ciò che può verificarsi, ad esempio, se viene ordinato l'intervento di un terzo che può incidere sensibilmente sulla portata della lite); in tale evenienza, ciascuna parte può sollecitare il giudice affinché, esercitando il suo potere direttivo, fissi un'udienza *ad hoc* e determini i punti sui quali essa deve svolgersi.

In estrema sintesi, il problema del rischio di *vulnus* al diritto al contraddittorio determinato dalla previsione delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. viene risolto nel senso della possibilità data al giudice (d'ufficio oppure su sollecitazione di parte) di fissare un'udienza *ad hoc*.

6. Conclusioni giurimetriche

Si condivide la soluzione della Consulta in ragione del rilievo che, cercando una compatibilità costituzionale prima di procedere a dichiarazione di illegittimità, vengono ipotizzate altre soluzioni interpretative tra cui quella adeguatrice alla luce della Costituzione e principi generali degli artt. 127-175 c.p.c.; l'interpretazione adeguatrice viene, pertanto, costruita tramite principi generali in ragione del fatto che le altre soluzioni erano dubbie.

Ciò è in linea con l'art. 12 preleggi comma 2, che rappresenta un vero e proprio **algoritmo del ragionamento giuridico in punto di interpretazione**¹: $IP = (\sum_{n=0}^{\infty} IL(n) \wedge \sum_{n=0}^{\infty} (n) IR) \circ [IL = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AL(n)] \circ \{AL \approx 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AI(n)\}$.

Inoltre, la soluzione adottata dal Giudice delle leggi è confermata anche dalle seguenti **formule sulla compatibilità costituzionale**.

Diciamo che la Costituzione *Cost* e la disposizione *D1* sono compatibili se la prima non impedisce la formulazione della seconda, con la conseguenza di poter coesistere.

In modo equivalente, possiamo dire che *Cost* e *D1* sono compatibili se e solo se la loro intersezione non è impossibile.

Pertanto: *Cost* e *D1* sono compatibili $\Leftrightarrow Cost \cap D1 \neq 0$

Diversamente, diciamo che la Costituzione *Cost* e la disposizione *D1* sono incompatibili se la prima impedisce la formulazione della seconda, con la conseguenza di non poter coesistere.

In modo equivalente, possiamo dire che *Cost* e *D1* sono incompatibili se e solo se la loro intersezione è impossibile.

Pertanto: *Cost* e *D1* sono incompatibili $\Leftrightarrow Cost \cap D1 = 0$

¹ Per approfondimenti su quest'ultimo punto si rinvia a VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici](#), Milano, DirittoAvanzato, 2018, dove è spiegata la formula punto per punto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
